



Commissione 6° Finanze e Tesoro

Senato della Repubblica

MEMORIA FEDERPESCA

AS 797

Delega al Governo per la riforma fiscale

Roma, 17 luglio 2023

PREMESSA

Federpesca desidera ringraziare il Presidente ed i Parlamentari componenti della Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica per l'invito a partecipare all'odierna audizione e per aver offerto quest'importante occasione per portare il proprio contributo in merito al disegno di legge recante "delega al governo per la riforma fiscale", già approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati.

FEDERPESCA, Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca, nasce nel 1961 e da allora è aderente a CONFINDUSTRIA.

Associa, rappresenta e tutela gli armatori della pesca italiana e le imprese della filiera ittica presso la Pubblica Amministrazione, il Parlamento e l'Unione Europea.

E' parte contraente del Ccnl, Contratto collettivo nazionale di lavoro, della Pesca marittima di riferimento nel settore, in quanto maggiormente applicato. Insieme a Cgil, Cisl e Uil, è parte dell'Osservatorio Nazionale della Pesca, dell'E.BI.PESCA, Ente Bilaterale della Pesca, e del Fis Pesca, Fondo di Assistenza integrativo del Servizio Sanitario Nazionale per la gestione degli istituti normativi previsti dal Ccnl della Pesca.

Le imprese associate esercitano l'attività di pesca e acquacoltura, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ittici, i servizi alle imprese, la produzione di reti e attrezzature per la pesca, le costruzioni navali e la produzione di impianti ed apparecchiature nell'ambito della filiera ittica allargata.

Obiettivo principale di Federpesca è quello di supportare le imprese, sia attraverso azioni di ordinaria assistenza e consulenza, che tramite iniziative specifiche volte a proiettarle su uno scenario di maggiore efficienza e competitività.

CONTESTO

Il settore della pesca marina e l'intera filiera ittica costituiscono un elemento essenziale della struttura economica, produttiva, culturale e sociale italiana, oltre a rappresentare un anello fondamentale nel sistema alimentare nazionale.

Il contributo all'approvvigionamento dei mercati è garantito prevalentemente dalle imprese che operano su pescherecci nella classe di stazza superiore a dieci GT, con i sistemi a strascico, volante, circuizione, palangaro e draga idraulica.

Si tratta del segmento di flotta maggiore, affidato ad imprese, inquadrato dal CCNL di riferimento nel settore, che si basa su lavoro dipendente e contratti di retribuzione “alla parte”, con un salario minimo monetario garantito.

Un segmento caratterizzato da lavoro regolare, un sistema contributivo adeguato alle prestazioni previdenziali, transazioni formali e trasparenti, tracciabilità dell’attività in mare e delle catture. È tuttavia proprio questa la componente del settore che manifesta sofferenza ormai da tempo e le ragioni sono diverse.

Negli ultimi tre anni, però, il settore ittico italiano ha dovuto affrontare sfide senza precedenti.

La pandemia di Covid-19 prima e la crisi energetica causata dall’aggressione militare russa in Ucraina dopo, hanno pesantemente colpito le imprese di pesca nazionali, ponendo un’ulteriore sfida alla conduzione dell’attività ittica. I nostri pescatori hanno dovuto reagire riducendo i giorni trascorsi in mare o interrompendo l’attività, con gravi conseguenze sociali ed economiche per le proprie famiglie, imprese e per tutta la filiera ittica italiana.

Il settore sta ancora oggi vivendo una fortissima crisi, la quale sta piegando l’attività di intere marinerie, con pesanti ripercussioni sulla capacità produttiva, sulla sostenibilità aziendale delle imprese e sulla capacità delle stesse di garantire l’approvvigionamento di prodotto per i mercati italiani.

Inoltre, negli ultimi tre anni la riduzione del numero autorizzato di giornate di pesca, che interagisce con la rigidità del calendario e le condizioni meteomarine, ha determinato una pericolosa contrazione dei margini di redditività, ad un livello ormai prossimo al limite della sostenibilità economica e sociale delle imprese.

Nella dimensione che è maggiormente chiamata a garantire reddito alle imprese ed al lavoro, ad uniformarsi al sistema di regole per la sostenibilità dell’ambiente marino e degli stock ittici, ad approvvigionare i mercati con prodotti di elevata qualità nell’interesse dei consumatori italiani ed a sostegno dell’enogastronomia turistica, la perdita di competitività deve essere fronteggiata con interventi immediati per garantire al settore e agli operatori della pesca un futuro sostenibile, dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

Diventa quindi di emergenza assoluta sostenere il settore nel riorientamento commerciale ed è questa la sfida del momento, è questo il ruolo che le associazioni e le istituzioni possono e devono assolvere per assicurare la “continuità aziendale” che consenta alle imprese di restare sul mercato e sopravvivere ad un vero e proprio tsunami.

Proprio alla luce di tali premesse, **appare allora necessario ridisegnare gli strumenti di sostegno e valorizzazione del settore, anche attraverso una revisione del sistema delle imposte che gravano sui prodotti ittici**, con particolare riferimento all'Imposta sul valore aggiunto - IVA.

IL DISEGNO DI LEGGE DELEGA FISCALE

Il disegno di legge in titolo, mira – in un arco temporale ben definito – ad un **intervento complessivo di riforma** del sistema fiscale, essendo una tra le priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e costituisce parte integrante della ripresa economica e sociale del Paese.

In particolar modo, l'articolo 7 del provvedimento reca l'indicazione dei principi e dei criteri direttivi specifici che il Governo deve rispettare per attuare la delega conferita per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

In materia IVA, accogliamo con favore l'ambizioso progetto di riforma disegnato dal DDL, guidato dall'obiettivo di allineare la disciplina nazionale con le disposizioni comunitarie, in modo da superare quegli ostacoli che, in passato, hanno caratterizzato difformità di comportamento e per eliminare gli elementi di disallineamento presenti nella normativa nazionale rispetto alle definizioni recate dalla Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA), che sono emersi anche a seguito dei criteri elaborati dalla Corte di Giustizia.

Tali discrasie, a volte superate attraverso interpretazioni relative a fattispecie specifiche orientate al diritto dell'Unione europea, hanno generato incertezze applicative per il cui superamento si rende necessario un intervento sistematico di carattere normativo, così come indicato dalla relazione illustrativa di accompagnamento dell'A.C 1038 del Governo.

È totalmente condivisibile la decisione di revisione delle aliquote IVA - che non guarda solamente alle percentuali ma anche alla rivisitazione dei panieri di beni e servizi cui si applicano -, tuttavia, l'obiettivo di allineare la tassazione su beni e servizi simili dovrebbe essere **esplicitato soprattutto con riferimento ai prodotti del settore primario.**

Infatti, **la disomogeneità di applicazione dell'aliquota IVA esistente tra i prodotti della pesca e i prodotti del settore agricolo è un'ulteriore fonte di criticità per il settore, il quale è penalizzato dall'applicazione di un aliquota IVA sui beni pari al 10% quando invece per la maggior parte dei prodotti destinati all'alimentazione (latte, pasta, olio, burro, farina, frutta, ecc) l'aliquota applicata è quella del 4%.**

Si tratta pertanto di porre l'attenzione su beni meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze generali dei consumatori e di maggiore rilevanza sociale e quindi di prevedere un trattamento tendenzialmente omogeneo tra beni simili ed appartenenti ai due settori primari, criterio in linea con le motivazioni di interesse sociale.

Infatti, a seguito della ratifica da parte del Consiglio dell'Unione Europea, in data 5 aprile 2022, della Direttiva n. 2022/542/UE che aggiorna le precedenti direttive 2006/112/CE e 2020/285/CE che disciplinano la concessione delle aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto a livello europeo, gli Stati membri dovranno, entro il 31 dicembre 2024, allinearsi a tale nuova Direttiva che sarà applicata dal primo gennaio 2025; ogni stato membro potrà introdurre aliquote ridotte su determinati beni e servizi individuati nell'allegato III della Direttiva tra cui le cessioni dei prodotti alimentari per consumo umano e familiare

Prevedendo quindi espressamente nei decreti legislativi delegati l'equiparazione dell'imposta tra i due prodotti del settore primario si realizzerebbe più esaurientemente l'obiettivo di armonizzare l'imposta unionale, razionalizzando il numero delle aliquote applicabili, proprio in risposta ad un input europeo, attenuando il carico fiscale sul consumatore finale ma anche evitando ulteriori complessità che generano un aumento dei costi anche per le stesse imprese del settore.

Giudichiamo positivamente l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno presentato durante la prima lettura presso la Camera dei Deputati (*disponibile in allegato*), con il quale questo si impegna compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere espressamente nei decreti legislativi delegati l'equiparazione dell'aliquota IVA applicata ai prodotti del settore ittico quella applicata ai prodotti agricoli, in linea con le norme della Direttiva 2006/112/CE e auspichiamo pertanto che tale impegno venga rispettato nella stesura dei decreti delegati stessi.

Riteniamo che il futuro e il rilancio della Pesca nel nostro Paese passi anche attraverso questa armonizzazione e che utilizzando la leva fiscale trarranno vantaggi economici sia i consumatori finali che le imprese di pesca.

Allegato - Ordine del Giorno 9/01038-A/045

Atto Camera
Ordine del Giorno 9/01038-A/045
presentato da
NEVI Raffaele
testo di
Mercoledì 12 luglio 2023, seduta n. 138

La Camera,

premessi che:

- la riforma fiscale è tra le priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e costituisce parte integrante della ripresa economica e sociale che si intende avviare anche grazie alle risorse europee;
- il disegno di legge dispone che il Governo è delegato ad adottare entro ventiquattro mesi dalla data, di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, nel rispetto dei principi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale;
- in particolar modo, l'articolo 7 del provvedimento reca l'indicazione dei principi e dei criteri direttivi specifici che il Governo deve rispettare per attuare la delega conferita per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- al comma 1, lettera a) è disposto che uno dei criteri direttivi sia quello di ridefinire i presupposti (dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea, per eliminare gli elementi di disallineamento presenti nella normativa nazionale rispetto alle definizioni recate dalla Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA), che sono emersi anche a seguito dei criteri elaborati dalla Corte di Giustizia;
- con riferimento al criterio di delega in materia di aliquote IVA, di cui al comma 1, lettera c), questo è finalizzato a prevedere un trattamento IVA tendenzialmente omogeneo per i beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, nel rispetto della normativa IVA armonizzata e della loro rilevanza sociale in linea con le norme della Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla recente Direttiva 2022/542/UE;

considerato che:

- la vigente normativa IVA in Italia prevede quattro aliquote – attualmente stabilite nella misura del 22 per cento, per l'aliquota ordinaria, e del 4,5 e 10 per cento, per le aliquote ridotte;

- il settore agricolo applica l'aliquota del 4 per cento per la maggior parte dei prodotti destinati all'alimentazione (latte, pasta, olio, burro, farina, frutta, ecc.), mentre i prodotti della pesca e quelli a base di pesce scontano, attualmente, l'aliquota IVA del 10 per cento (due volte e mezzo in più dei principali prodotti dell'agricoltura);
- la disomogeneità nell'applicazione dell'aliquota IVA esistente tra i prodotti della pesca e i prodotti del settore agricolo appare illogica e iniqua, in quanto trattasi di pari beni meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze generali dei consumatori;
- a seguito della ratifica da parte del Consiglio dell'Unione Europea, in data 5 aprile 2022, della Direttiva n. 2022/542/UE che aggiorna le precedenti direttive 2006/112/CE e 2020/285/CE che disciplinano la concessione delle aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto a livello europeo, gli Stati membri dovranno, entro il 31 dicembre 2024, allinearsi a tale nuova Direttiva che sarà applicata dal primo gennaio 2025 e ogni stato membro potrà introdurre aliquote ridotte su determinati beni e servizi individuali nell'allegato III della Direttiva tra cui le cessioni dei prodotti alimentari per consumo umano e familiare;
- il criterio di delega in materia di aliquote IVA, di cui al comma 1, lettera c) effettua un generico riferimento all'omogeneizzazione delle aliquote Iva, senza specificare i singoli settori economici interessati, come quello della pesca e dell'agricoltura, i quali sono inseriti entrambi nel cosiddetto settore primario,
impegna il Governo

compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere espressamente nei decreti legislativi delegati l'equiparazione dell'aliquota IVA applicata ai prodotti del settore ittico a quella applicata ai prodotti agricoli, in linea con le norme della Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla recente Direttiva 2022/542/UE, stante la necessità di armonizzare e omogeneizzare le aliquote applicabili ai prodotti del comparto agroalimentare, al fine di tutelare alcune categorie di beni e servizi meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggior rilevanza sociale, con finalità di interesse generale, attenuando il carico fiscale sul consumatore finale ed evitando ulteriori complessità che generano un aumento dei costi anche per le stesse imprese del settore.

9/1038-A/45. Nevi, Gatta.